



Il Ministro dell'università e della ricerca

Disposizioni per l'attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79

IL MINISTRO

- VISTO il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020) recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTI il DPCM 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*” (di seguito, anche solo MUR) ed il DPCM 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*”;
- VISTO il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante “*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*” da ultimo modificata con il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;
- VISTO il decreto ministeriale che identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al citato articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 581 recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022;
- VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTO che la componente M4C2, “*Dalla ricerca all'impresa*”, mira a sostenere gli investimenti in R&S, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza;
- VISTO, in particolare, l'Investimento 1.2 “*Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori*”, previsto nell'ambito della Missione 4 “*Istruzione e ricerca*”, Componente 2 “*Dalla ricerca all'impresa*” del predetto PNRR;
- VISTO il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'università e della ricerca;
- CONSIDERATA la necessità rendere pienamente attuabili le misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riguardanti azioni in favore di giovani ricercatori vincitori di *Starting Grants* dello *European Research Council (ERC)* e di borse di mobilità *Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)*, nonché di soggetti che abbiano ottenuto il *Seal of Excellence (Sigillo di Eccellenza)* a seguito della partecipazione a bandi MSCA;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 100 del 30 aprile 2022), recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, come convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 29 giugno 2022), con particolare riguardo all'art. 14;
- CONSIDERATO che il suddetto art. 14 consente, limitatamente al periodo di esecuzione del piano e con le risorse ad essi destinate, di pubblicare specifici avvisi ai sensi dei quali le Università e gli Enti pubblici di Ricerca possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con studiosi che abbiano ottenuto un Seal of Excellence a seguito della partecipazione a bandi relativi alle Azioni *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA), emanati nell'ambito dei Programmi Quadro *Horizon 2020* ed *Horizon Europe* negli anni 2022 o precedenti;
- VISTO in particolare il comma 4 dell'articolo 14 citato ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
- TENUTO CONTO della necessità di dare attuazione al citato comma 4 dell'articolo 14 e, pertanto, di definire le misure operative specifiche finalizzate alle chiamate ed alle assunzioni previste dall'Investimento 1.2 della M4C2;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui la Prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

DECRETA

Articolo 1 (*Finalità e definizioni*)

1. Le disposizioni del presente decreto, in attuazione dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono volte a definire misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni finalizzate ad incentivare l'accoglimento, presso le università italiane, statali e non statali



Il Ministro dell'università e della ricerca

legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, di:

- a) ricercatori che abbiano ottenuto un Sigillo di Eccellenza (*Seal of Excellence*) a seguito della partecipazione a bandi relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), emanati nell'ambito dei Programmi Quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe, negli anni che saranno specificati negli avvisi;
 - b) vincitori di *Starting Grants* dello *European Research Council* (ERC), emanati nell'ambito dei Programmi Quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe, nei periodi che saranno specificati negli avvisi;
 - c) vincitori di bandi *Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships* e *Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships* nell'ambito dei Programmi Quadro *Horizon 2020* ed *Horizon Europe*, nei periodi che saranno specificati negli avvisi.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
- a) Ministro e MUR: il Ministro ed il Ministero dell'università e della ricerca;
 - b) Università ed Istituzioni universitarie: le università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
 - c) Enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
 - d) “PNRR”: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
 - e) ERC: lo *European Research Council*;
 - f) “*Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships*” (anche “*MSCA Individual Fellowships*”): le Azioni *Marie Skłodowska-Curie* delle tipologie *European Fellowships* e *Global Fellowships* nell'ambito del Programma Quadro Horizon 2020;
 - g) “*Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships*” (anche “*MSCA Postdoctoral Fellowships*”): le Azioni *Marie Skłodowska-Curie* delle tipologie *European Postdoctoral Fellowships* e *Global Postdoctoral Fellowships* nell'ambito del Programma Quadro Horizon Europe.
 - h) “*Seal of Excellence*”: marchio di riconoscimento di qualità assegnato dalla Commissione Europea a proposte presentate in risposta ai bandi relativi alle azioni *MSCA Individual Fellowships* e *MSCA Postdoctoral Fellowships*, che abbiano ottenuto un punteggio elevato e siano conformi ai requisiti, ma non siano state finanziate a causa di vincoli di bilancio;
 - i) “*Grant Agreement*” o “*Grant*”: Accordo di finanziamento concluso tra la Commissione europea e la *Host Institution* che specifica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti;
 - j) “*Host Institution*”: l'Università o l'Ente pubblico di ricerca scelto dal soggetto proponente quale sede principale della ricerca;
 - k) “*RTD-a*”: ricercatori che usufruiscono di contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6-quinquiesdecies, del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, come convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 2

(Dotazione finanziaria e periodo di attuazione)

1. Le risorse finanziarie complessive previste nel PNRR per la Missione 4 “*Istruzione e Ricerca*” – Componente 2 “*Dalla ricerca all’impresa*”, Investimento 1.2 “*Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori*” sono pari, complessivamente, a 600 milioni di euro.
2. Nell’ambito dello stanziamento complessivo di cui al precedente comma 1:
 - a) 135 milioni di euro sono destinati a finanziare, con un contributo pari a 150.000 euro per ciascuna proposta progettuale ammessa, progetti di ricerca di 900 ricercatori che abbiano ottenuto un “*Seal of Excellence*” (SoE) a seguito della partecipazione a bandi *Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships* e *Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships* nell’ambito dei Programmi Quadro *Horizon 2020* ed *Horizon Europe*, limitatamente all’arco temporale previsto negli avvisi,;
 - b) 300 milioni di euro sono destinati a finanziare progetti di ricerca di 300 ricercatori, vincitori di *Starting Grants* dello *European Research Council*, nell’ambito dei Programmi Quadro *Horizon 2020* ed *Horizon Europe*, limitatamente all’arco temporale previsto negli avvisi; è previsto un contributo massimo pari ad 1 milione di euro per ciascun progetto di ricerca.
 - c) 150 milioni di euro sono destinati a finanziare, con un contributo massimo pari a 300.000 euro, progetti di ricerca di 500 ricercatori vincitori di borse *Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships* e *Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships* nell’ambito dei Programmi Quadro *Horizon 2020* ed *Horizon Europe*, limitatamente all’arco temporale previsto negli avvisi.
3. Le misure di cui al presente Decreto saranno disposte, a decorrere dall’anno 2022 e per il periodo di durata del PNRR, per il tramite di procedure che saranno definite negli avvisi da emanare ai sensi delle richiamate disposizioni di legge e del presente decreto.

Articolo 3

(“ERC”: chiamata diretta e soggetti interessati)

1. In attuazione delle linee d’azione delineate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed a valere, prioritariamente, sulle quote di fondi ad esso dedicate, il Ministero pubblica periodicamente avvisi destinati alle Università e agli Enti pubblici di Ricerca, volti ad incentivare l’accoglimento in Italia di ricercatori titolari di uno *Starting grant* dello *European Research Council* in qualità di *Principal Investigator*, tramite il finanziamento di ulteriori progetti da essi condotti.
2. Con le modalità ed i limiti previsti dagli avvisi, i soggetti ammissibili in qualità di *Host Institution* sono invitati ad offrire proprie posizioni disponibili, per area disciplinare, associate agli ambiti di ricerca appartenenti ai settori adottati dallo ERC, impegnandosi ad attivare la chiamata diretta in favore dei ricercatori di cui al comma 3, una volta acquisito il finanziamento per i progetti di cui al comma 1.
3. Il ricercatore titolare di uno *Starting grant* dello *European Research Council* in qualità di *Principal Investigator*, che svolge la propria attività presso una *Host Institution* estera, può



Il Ministro dell'università e della ricerca

- aderire all'offerta di posizioni disponibili per area disciplinare presso le Istituzioni di cui al successivo comma 4 lettere a) e b). Detta adesione, che comporta anche il trasferimento del progetto finanziato dallo *European Research Council* per il tramite dell'istituto della portabilità, determina l'accettazione della posizione disponibile.
4. Ai ricercatori di cui al comma 1, i cui progetti siano stati finanziati con le modalità previste dagli avvisi pubblici, sono destinate le posizioni indicate come disponibili:
 - a) di Professore di seconda fascia, nel caso in cui essi abbiano scelto una *Host Institution* tra Università ed istituzioni universitarie, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale aventi sede in tutto il territorio nazionale;
 - b) di I Ricercatore (secondo livello professionale), nel caso in cui essi abbiano scelto una *Host Institution* tra enti pubblici di ricerca aventi sede in tutto il territorio nazionale.
 5. Alle procedure di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e le stesse avvengono in deroga alle facoltà assunzionali.
 6. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca dello *European Research Council* è considerato merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16.
 7. Fermo restando che il contributo finanziario di cui al presente articolo deve essere destinato, per una quota non inferiore al 20%, all'assunzione di almeno un ricercatore aggiuntivo a tempo determinato e, per una quota non inferiore al 20%, ad investimenti in infrastrutture, al fine di accrescere il valore della *Host Institution* italiana scelta dal soggetto proponente e del territorio, il contributo finanziario di cui al presente articolo è concesso fino ad un massimo del 100% delle spese totali ammissibili, dettaggiate nei bandi, a sostegno del progetto di ricerca svolto dal *Principal Investigator* ed alla costituzione di un gruppo a supporto delle attività condotte.

Articolo 4

(“Seal of excellence” e MSCA: soggetti interessati)

1. In attuazione delle linee d'azione delineate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed a valere, prioritariamente, sulle quote di fondi ad esso dedicate, il Ministero pubblica periodicamente avvisi destinati alle Università e agli Enti pubblici di Ricerca, volti ad incentivare l'accoglimento:
 - i. di ricercatori che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (*Seal of Excellence*) a seguito della partecipazione a bandi relativi alle Azioni *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA), emanati nell'ambito dei Programmi Quadro *Horizon 2020* ed *Horizon Europe*, limitatamente all'arco temporale previsto negli avvisi;
 - ii. di ricercatori vincitori di bandi *Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships* e *Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships*, nell'arco temporale previsto dai citati avvisi.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. Ai ricercatori di cui al comma 1 potranno essere destinate posizioni disponibili:
 - a) di RTD-a, presso le Università e le istituzioni universitarie, statali e non statali, incluse le università telematiche, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, ovvero, definite le condizioni di cui al comma 6-septies dell'articolo 14 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, di titolare di contratto di ricerca;
 - b) di ricercatore di terzo livello professionale con contratto a tempo determinato di durata triennale, presso enti pubblici di ricerca aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale.
3. Alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come previsto dall'art. 14, commi 1, del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, come convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79.
4. Gli enti pubblici di ricerca possono assumere gli studiosi di cui all'art. 2, primo comma, lettera a) del presente decreto, anche mediante le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
5. L'importo del finanziamento finalizzato ad incentivare i ricercatori che abbiano ottenuto il Seal of Excellence è da intendersi come forfettario (pagamento "lump sum"). Il contributo finanziario corrisponde al 100% del costo del progetto, inclusi i costi per la retribuzione del ricercatore per un periodo di 24 mesi.
6. Il contributo finanziario finalizzato ad incentivare i ricercatori vincitori di borse MSCA, concesso fino ad un massimo del 100% delle spese totali ammissibili, definite negli avvisi, comprende, oltre ai costi dei progetti di ricerca, la retribuzione del soggetto proponente presso la *Host Institution*, per una durata massima pari a 36 mesi, e la retribuzione di ulteriore personale a tempo determinato contrattualizzato *ad hoc* per il progetto.

Articolo 5 (Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri attesi dal presente decreto si provvede, nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 2, con le risorse a valere sul PNRR, e comunque nel rispetto della disciplina di cui al decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79.
2. I costi derivanti dalle posizioni a tempo indeterminato di professori e ricercatori sono a carico delle rispettive Università ed enti pubblici di ricerca interessati.

Articolo 6 (Disposizioni conclusive)

1. Il presente decreto costituisce disciplina speciale ai fini dell'attuazione dell'Investimento 1.2 della M4C2 del PNRR.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Prof.ssa Maria Cristina Messa